

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NASO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SIMONE MEZZACAPO

Seduta del 23/05/2025

FATTO

1) Con ricorso del 26/01/2025 i ricorrenti allegano essenzialmente, anche mediante rinvio al precedente reclamo pure allegato, di essere eredi legittimi dei beneficiari, con pari facoltà di rimborso, di n. 5 Buoni Postali Fruttiferi (BPF) emessi nel 1986 e incassati tutti il 27/12/2016, lamentando tuttavia che in sede di relativo rimborso non sarebbero stati liquidati e corrisposti gli interessi per l'importo asseritamente spettante, per il periodo dal 20° al 30° anno dall'emissione dei BPF medesimi, sulla base delle indicazioni presenti sul retro dei titoli in questione.

Stante l'infruttuoso reclamo pure presentato al riguardo in data 25/10/2024, i ricorrenti concludono chiedendo il pagamento dell'importo complessivo di Euro 25.062,43, o della diversa somma determinata a seguito del ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché il rimborso delle spese legali.

2) Con controdeduzioni del 6/03/2025 la resistente solleva preliminarmente eccezione d'incompetenza temporale di questo Arbitro, in quanto alla luce della sentenza n. 3963/2019 della Cassazione a SS.UU. il meccanismo di eterointegrazione dei tassi dei BFP troverebbe il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del

“contratto”, sicché la controversia ha ad oggetto operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso, nonché ulteriore eccezione d’incompetenza *ratione materiae*, in regione della ritenuta qualificazione giuridica dei BPF in questione quali “prodotti finanziari” ai quali pertanto non troverebbero applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B.

Nel merito, la resistente osserva *in primis* che la disciplina dei BPF, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative ed eccepisce poi specificamente che: a) tre dei BPF in esame appartengono alla serie di emissione “P” (collocata tra il 01/07/1984 e il 30/06/1986), mentre i rimanenti due appartengono alla serie “Q/P”; b) per i BPF della serie “P” i relativi rendimenti sono stati modificati ai sensi del D.M. 13 giugno 1986, che ha superato la disciplina previgente; c) invece i due BPF della serie “Q/P” sarebbero stati emessi su un modulo cartaceo appartenente alla precedente serie “P”, sul quale però è stato apposto un timbro recante l’indicazione della nuova serie e dei nuovi rendimenti asseritamente applicabili solo fino al 20° anno (e/o le nuove modalità di capitalizzazione) - applicandosi dal 21° al 30° anno un importo fisso bimestrale calcolato in base al tasso massimo raggiunto nel periodo precedente. In particolare, circa quest’ultimo aspetto, la resistente adduce di aver agito come previsto dal citato art. 5 del DM del 13 giugno 1986 del Ministro del tesoro, apponendo sul modulo cartaceo della precedente serie “P”, due timbri: (i) sul fronte del titolo, il timbro recante la lettera di appartenenza della “serie Q/P” e (ii) sul retro del titolo, il timbro indicante i nuovi quattro tassi (8%, 9%, 10,50% e 12%) in sostituzione dei quattro tassi applicabili alla precedente serie “P”. Sicché la resistente ritiene che non potrebbe configurarsi alcun legittimo affidamento in capo ai ricorrenti circa il diritto all’applicazione dei rendimenti originariamente stampigliati sul titolo in esame.

Piuttosto, alla scadenza sarebbe stato correttamente offerto ai titolari dei BPF esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM in questione ed indicato nelle tabelle allegate a detto DM del 1986, ossia sarebbe stato riconosciuto ai ricorrenti l’importo calcolato ai tassi indicati dal DM 1986, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, interessi semplici sull’importo maturato al termine del 20° anno.

Obietta pertanto la resistente che i ricorrenti chiederebbero, invece, che siano loro corrisposti, per il periodo dal 1° al 20° anno, gli interessi della serie “Q” e, per il periodo dal 21° al 30° anno, gli interessi della precedente serie “P”, così pretendendo che i BPF in questione appartengano contemporaneamente alla serie “Q/P” per i primi venti anni e alla serie “P” per gli ultimi dieci anni, giungendo così ad una soluzione “ibrida” non contemplata dalla disciplina normativa dei BPF, né coerente con l’impiego delle regole di ermeneutica contrattuale (così, Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanze nn. 4384, 4751, 4748 e 4763 del 2022) e, comunque, contraria al principio secondo cui il rendimento dei buoni è previsto da un decreto ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che deve essere conosciuto (o comunque è conoscibile) dai sottoscrittori al pari di tutte le leggi dello Stato Italiano (così, Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanze nn. 4384, 4751, 4748 e 4763 del 2022; Corte di Cassazione Sezioni Unite, n. 3963/2019).

Conclude pertanto la resistente chiedendo di dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso stesso e nel merito di rigettare tutte le domande dei ricorrenti, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in atto, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.

DIRITTO

- 1) La controversia oggetto del presente ricorso riguarda la corretta determinazione dei rendimenti da applicare in sede di rimborso del BPF in esame di cui tre appartenenti alla serie “P” e due alla serie “Q/P”, considerato tra l’altro che sul retro di questi ultimi due è stato apposto, dalla resistente, un timbro modificativo di parte dei relativi redimenti indicati sull’originale supporto cartaceo di emissione.
- 2) Al riguardo, il Collegio ritiene innanzitutto sussistente la competenza temporale e per materia di questo Arbitro. L’eccezione della resistente sulla presunta incompetenza temporale non merita infatti accoglimento in quanto trova anche in questo caso applicazione il criterio secondo cui, benché i BPF in questione siano stati emessi prima del 1° gennaio 2009, tuttavia in relazione alle domande di accertamento dell’esigibilità di un diritto di credito non rileva, anche ai fini della competenza di questo Arbitro, la data di emissione o di scadenza dei titoli in esame, bensì la data successiva in cui il rimborso dei titoli stessi, nella misura richiesta, è stato rifiutato (in tal senso cfr. ABF, Collegio di coordinamento, decisione n. 4656/2022). In particolare, nel caso in esame il reclamo col quale i ricorrenti hanno richiesto il rimborso dei BPF in questione, secondo le modalità di calcolo dei rendimenti secondo gli stessi da applicare, risulterebbe del 25.10.2024 e il relativo riscontro negativo comunicato della resistente con nota del 30.10.2024.
- 3) Anche riguardo all’eccezione d’incompetenza per materia di questo Arbitro, pure formulata dalla resistente essenzialmente sulla base della considerazione che i BPF in questione siano da qualificare come “prodotti finanziari” soggetti a norme speciali e non a quelle sulla trasparenza bancaria di cui al Titolo VI del TUB, il Collegio ritiene che questa debba essere respinta in conformità agli ormai noti principii di diritto elaborati in materia dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro (in senso conforme cfr. ABF, Collegio di Roma, decisione n. 2294/2021). E’ stato infatti al riguardo chiarito che «[r]accordando le fattispecie in gioco, nelle “Disposizioni della Banca d’Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09”, Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che “la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)”, in sostanza negando ai BPF la qualifica di “strumenti finanziari”, e in via derivata di “prodotti finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell’applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso D.M. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come “prodotti finanziari”). Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell’ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l’eccezione di incompetenza *ratione materiae* sollevata dall’intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento» (cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 5674/2013).
- 4) Ciò stabilito in ordine alle suddette questioni preliminari, dagli elementi acquisiti nell’ambito della sommaria istruttoria esperibile dinanzi a questo Arbitro, è dato rilevare che l’emissione dei BPF in questione sia appunto avvenuta, come incontestato tra le parti, nel

periodo compreso tra il 15/04/1986 e il 31/07/1986, al tempo in cui risultava in collocazione la serie “P” (fino al 30/06/1986) e poi la serie “Q”. Risulta inoltre stampigliata su tre BPF l’indicazione del numero progressivo e della serie “P”, mentre sugli altri due BPF (emessi il 31/07/1986) risulta apposto sul fronte il timbro “Serie Q/P”, e sul retro altro timbro indicante i relativi rendimenti fino al 20° anno.

5) Quanto al merito della questione, relativamente ai BPF della serie “P”, il Collegio ha specificamente presente che ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 173 del D.P.R. 156/1973, poi abrogate nei termini di seguito specificati, era stato disposto che le “variazioni del saggio d’interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. [...] Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”. Il D.M. Tesoro 13/06/1986, n. 148 istitutivo della serie “Q” ha poi espressamente stabilito che i saggi d’interesse fissati per i buoni appartenenti a tale serie si applicassero altresì sul montante dei Buoni Postali Fruttiferi di tutte le serie precedenti. Successivamente, l’art. 7, comma 3, del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 284, nel disporre, come detto, l’abrogazione le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione «a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei [...] buoni fruttiferi postali» ha tuttavia stabilito al contempo che «i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano a essere regolati dalle norme anteriori», come confermato dell’art. 9 del successivo D.M. Tesoro, 19 dicembre 2000.

Alla luce di tale quadro normativo, secondo il Collegio anche nella controversia qui in esame deve quindi ritenersi che, in linea col consolidato orientamento di questo Arbitro in materia, “in caso di conflitto tra (i) la misura degli interessi riportata sul retro dei buoni; e (ii) la misura sancita dai provvedimenti ministeriali emanati in data successiva all’emissione dei buoni stessi, deve considerarsi prevalente la seconda indicazione” (in tal senso cfr. ABF, Collegio di Roma, decisione. n. 16901/18). In particolare, deve darsi altresì applicazione anche nel caso in esame ai principi di diritto stabiliti al riguardo dalle Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza dell’11 febbraio 2019, n. 3963, secondo cui il suddetto art. 173 del D.P.R. 156/1973 si applica ai rapporti già in essere alla data di entrata in vigore della norma che l’ha abrogato (i.e. l’art. 7 del D.lgs. n. 284/1999), sicché in relazione a tali rapporti le norme applicabili consentivano la variazione del pertinente tasso d’interesse con D.M. da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale. Pertanto, la messa a disposizione della tabella modificativa dei tassi non costituiva, in stretto punti di diritto, un obbligo informativo dalla cui osservanza dipendeva la validità ed efficacia della relativa modifica, essendo la conoscenza della stessa affidata dalla legge alla suddetta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Ad ogni buon conto, il Collegio evidenzia altresì al riguardo che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 26/2020 (depositata il 20/02/2020 e pubblicata in G.U. 26/02/2020, n. 9), ha dichiarato (i) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973, come modificato dell'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460, convertito, con modificazioni, in legge 25 novembre 1974, n. 588, sollevata, in riferimento agli artt. 43 e 97 Costituzione, e (ii) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost..

6) Relativamente invece alla diversa questione sollevata di ricorrenti con riguardo ai due BPF della serie "Q/P", il Collegio ha presente specificamente che alla luce delle disposizioni del citato all'art. 173 del D.P.R. 156/1973 in merito alla possibilità di variazione del saggio d'interesse dei BPF mediante decreto del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, con effetto per i BPF di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, ma ove espressamente così stabilito anche per una o più delle precedenti serie, il consolidato orientamento di questo Arbitro in materia è stato nel senso che qualora il D.M. modificativo del saggio d'interesse sia antecedente alla data di emissione di determinati BPF buono si debba allora ritenere che per tali BPF "possa essersi ingenerato un legittimo affidamento relativamente ai rendimenti originari stampigliati sul titolo [...]. In tal caso alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso" (in tal senso cfr. ABF, Collegio di Roma, decisione n. 15200/2018). Tuttavia, laddove all'atto della sottoscrizione del BPF in questione le relative indicazioni cartolari presenti sul titolo risultino aggiornate mediante apposizione di timbri o idonei segni recanti i nuovi rendimenti che sostituiscono quelli originariamente stampigliati sui medesimi titoli, questo Arbitro ha ritenuto che deve riconoscersi il venir meno della ragione stessa della tutela del suddetto legittimo affidamento del sottoscrittore circa l'applicazione dei rendimenti originariamente stampigliati e poi così sostituiti (in tal senso cfr. ABF, Collegio di Roma, decisione n. 10738/2018). Al contempo è stato però anche osservato che i rendimenti in questione non potrebbero dirsi e considerarsi validamente o efficacemente modificati laddove non siano state diligentemente incorporate "nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno" (in tal senso cfr. ABF, Collegio di Roma, decisione n. 19053/2018). Con specifico riguardo a quest'ultimo decennio di rendimenti, il principio espresso dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro (cfr. decisione n. 6142/2020) - in relazione ad un caso di BPF emessi su modulistica della serie "P" sui quali è stato apposto un timbro recante i tassi della serie "Q" solo fino al 20° anno - è stato quindi nel senso che debba confermarsi l'applicazione dei tassi originariamente stampigliati sui BPF in questione, ciò anche in continuità con le pronunce in materia delle SS. UU. della Corte di Cassazione n. 3963/2019 e n. 13979/2007, secondo le quali è stato essenzialmente affermato il principio che deve darsi prevalenza alle condizioni riportate sui titoli della specie rispetto a quelle dettate dal relativo regolamento istitutivo della serie a tutela dell'affidamento del

cliente nell'interpretazione delle risultanze testuali del BPF. In particolare il principio di diritto formulato dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro con la suddetta decisione è stato nel senso che “[n]ella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell’art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli”.

7) Ciò posto il Collegio ha tuttavia altresì presente i diversi arresti giurisprudenziali resi in materia dalla 1^a Sez. Civile della Suprema Corte di cassazione con le ordinanze “gemelle” del 2022 (cfr. ordinanze nn. 4384/2022, 4748/2022, 4751/2022 e 4763/2022, tutte decise nella medesima camera di consiglio del 4 febbraio e recanti un testo di tenore sostanzialmente identico), ovvero che, come segnatamente statuito nell’ordinanza della medesima Sezione del 10 febbraio 2022, n. 4384, “la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie «Q», provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie «Q/P», con la disciplina prevista per i buoni della serie «P», non ha alcun fondamento [...] giacché se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie «Q» e l’Autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie «Q» si applica anche alla serie «Q/P» (di modo che sul documento viene apposta la sigla «Q/P»), ciò sta a testimoniare che l’applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie «P» è palesemente esclusa. Il che è tanto più vero alla luce dell’articolo 1342, primo comma, c.c., il quale stabilisce, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili — e che siano incompatibili è in re ipsa, visto che il decreto ministeriale ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti — con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate”.

8) Alla luce di tale consolidamento dell’orientamento della Suprema Corte in materia, e di quanto statuito al riguardo dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro con decisione n. 9321/2023, prescindendo da ogni considerazione nel merito, questo Collegio ritiene quindi di dover mutare anche il proprio precedente orientamento in materia, non potendo “che uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, cui la legge fondamentale sull’ordinamento giudiziario del 30 gennaio 1941 n. 12 (art. 65) attribuisce la funzione di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni” (in tal senso cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 7440/2018 e 6142/2020).

9) Ne consegue che anche al fine delle decisioni di competenza in merito al ricorso in esame, debba darsi applicazione al principio di diritto secondo cui “[i]l rimborso dei buoni postali emessi nel vigore del D.M. 13 giugno 1986 deve essere effettuato secondo le condizioni riportate nella tabella allegata al predetto decreto per i buoni della nuova serie ordinaria, anche nel caso in cui siano stati utilizzati i titoli della precedente serie P, con

apposizione dei timbri di cui all'art. 5, 2° co., del decreto medesimo, ancorché non recanti i rendimenti per il periodo successivo al ventesimo anno previsti per la nuova serie ordinaria" (in tal senso cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 9321/2023).

10) Per tali ragioni, rilevato specificamente che nel caso di specie i BPF in questione risultano essere stati emessi su moduli cartacei della serie "P", ma con apposizione di un timbro indicante i rendimenti della serie "Q" fino al 20° anno, benché non sia stata così modificata anche l'apposita indicazione originariamente stampigliata sul retro dei BPF medesimi, con riferimento al relativo rendimento per il periodo successivo e fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di loro emissione, il Collegio non può che ritenere che le domande di cui al ricorso in esame non possono essere accolte.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA